



Provincia di Rimini

ORDINANZA
Servizio Infrastrutture Viarie

REGISTRO GENERALE N. 40 DEL 28-10-2019

OGGETTO: **Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale della stagione 2019-2020 lungo le tratte extraurbane delle strade provinciali. Istituzione dell'obbligo di circolazione di tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, con pneumatici invernali, ovvero di avere mezzi antisdrucchiolevoli a bordo idonei alla marcia su neve o ghiaccio dal 15.11.2019 al 15.04.2020.**

IL RESPONSABILE

PREMESSO che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possano avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO che detti fenomeni possano, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

CONSIDERATO che in tali circostanze occorra evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

VISTE le circolari esplicative del Ministero dell'Interno, in particolare la n° 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29.12.2010, che individuano le categorie degli pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio in quelli *“che sono contraddistinti con le sigle del tipo M+S, MS, M-S, M&S, riportate nel fianco del pneumatico”*;

VISTO l'art.6, comma 4, lett. e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;

VISTA la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve Prot. RU\1580 – 16.01.2013;



Provincia di Rimini

VISTO il Regolamento per l'esecuzione e attuazione del Codice della Strada;

SENTITO il parere del Funzionario dell'Ufficio Viabilità;

CON I POTERI conferitigli dal Decreto del Presidente della Provincia n° 24 del 11.03.2016;

ORDINA

- che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo **dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020**, transitanti sui tratti extraurbani delle strade provinciali di cui all'elenco allegato di competenza di questo Ente, debbano essere muniti degli pneumatici invernali, ovvero debbano avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio;
- che, in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli di cui sopra siano obbligati a circolare con i dispositivi antisdrucchiolevoli sopra menzionati montati, qualora sul veicolo non siano già montati gli pneumatici invernali;
- che nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possano circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;
- che gli pneumatici invernali che possano essere impiegati siano quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione contraddistinto con la sigla del tipo M+S, MS, M-S, M&S riportato nel fianco dello pneumatico;
- che i mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali siano quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1 (veicoli per trasporto persone fino a max 8 posti a sedere oltre al conducente), N1 (veicoli per trasporto merci con massa non superiore a 3,5 t.), O1 (rimorchi con massa non superiore a 0,75 t.) e O2 (rimorchi con massa superiore a 0,75 t. ma inferiore a 3,5 t.). Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1;
- che i dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo debbano essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui debbano essere installati e, in caso di impiego, debbano essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo;
- che i medesimi debbano essere montati almeno sulle ruote degli assi motori;
- che nel caso di impiego degli pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale;



Provincia di Rimini

- che nel caso di impiego degli pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione debba riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile;
- che il presente provvedimento sia reso noto mediante l'installazione, da parte del personale dell'Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini, della segnaletica regolamentare.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

La presente costituisce parere favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Codice della Strada all'emissione di analoghi provvedimenti di competenza comunale sui tratti delle strade provinciali che corrono all'interno dei centri abitati, nonché all'installazione della regolamentare segnaletica.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della regione Emilia-Romagna, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

Rimini, li 28-10-2019

Il Responsabile
Fausto Sanguanini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Allegato all'Ordinanza n° 40 del 28.10.2019 - Elenco delle SS.PP. o tratti di esse limitatamente ai tratti di competenza ed extraurbani.

Numero	Denominazione	Tratto
1	CARPEGNA	Intero tratto
6	MONTEFELTRESCA	Intero tratto
8	SANTAGATESE	Intero tratto
8	SANTAGATESE deviazione PERTICARA	Intero tratto
10	SECCHIANO-SIEPI	Intero tratto
14 bis	DIRAMAZIONE POGGIO BERNI	Intero tratto
14 ter	DIRAMAZIONE TORRIANA	Intero tratto
15 bis	DIRAMAZIONE VERUCCHIO	Intero tratto
15 ter	DIRAMAZIONE GUALDICCIOLO	Intero tratto
17	SALUDECESE	Da Km 11+000 (Ponte Ventena) al km 24+000 (Trebbio di Montegridolfo)
18	CONCA	Da Km 6+500 (Via Salgareto) al Km 9+800 (termine)
22	LEONTINA	Intero tratto
27	PENNABILLESE	Intero tratto
31	FLAMINIA-CONCA	Dal Km 6+600 (Via Tavernelle) al km 7+700 (Case Cattani) e dal Km. 15+000 (Rotonda SP 42) al Km. 16+340 (termine)
32	SAN MARINO	Intero tratto
33	TALAMELLO	Intero tratto
35 bis	DIRAMAZIONE SAN CLEMENTE	Intero tratto
36	MORCIANO-MONTEFIORE	Da Km 1+500 (Serbadone) al Km 7+603 (termine)
36 bis	DIRAMAZIONE MONTEFIORE	Intero tratto
41	RIMINI-MONTESCUDO	Dal Km 8+700 (fine ca Pian della Pieve) al Km 15+980 (termine)
42	MONTESCUDO-MONTECOLOMBO	Dal Km 2+600 (Via Casiccio) al Km 8+690 (termine)
44	PONTE ROSSO	Dal Km 5+594 (innesto SP 133) al Km 7+850 (termine)
49	TRASVERSALE MARECCHIA	Dal Km 5+000 (Sant'Ermete) al km 8+000 (Centrale Enel) e dal Km 11+600 (SS 72) al Km 15+600 (Ospedaletto)
50	CORIANO-MISANO	Dal Km 0+000 al km 11+060 (Via Castellaro)
64	PIEGGIA	Intero tratto

Allegato all'Ordinanza n° 40 del 28.10.2019 - Elenco delle SS.PP. o tratti di esse limitatamente ai tratti di competenza ed extraurbani.

Numero	Denominazione	Tratto
69	RIMINI-SAN MARINO	Dal Km 3+300 (Intersezione Vie Mirandola-Carpi) al Km. 13+875 (termine)
69 bis	ROCCA PRATIFFI	Intero tratto
74	PERTICARA	Intero tratto
75	UGRIGNO	Intero tratto
76	CASTELDELICI	Intero tratto
80	MONDAINO-TAVOLETO	Intero tratto
84	PEDROSA	Intero tratto
84 bis	VALPIANO-MIRATOIO	Intero tratto
84 ter	VALPIANO-MIRATOIO dev. per Cantoniera	Intero tratto
85 bis	CA' ROMANO	Intero tratto
89 bis	MONTEMAGGIO	Intero tratto
91 bis	SCHIGNO	Intero tratto
91 bis	SCHIGNO deviazione Senatello	Intero tratto
97	SOANNE	Intero tratto
107	PALAZZO-CA' MIGLIORE	Intero tratto
118	BIVIO VITALI – GESSO – GAIANO -SANTA MARIA	Intero tratto
119	USO-SAN VICINO	Intero tratto
120	TORRIANA-PINETA-MONTEBELLO	Intero tratto
131	ALBERETO	Dal Km 0+150 (rotonda cimitero) al Km 4+200 (termine)
132	GEMMANO	Dal Km 1+050 (innesto SP 84) al Km 13+880 (termine)
133	SAN GIUSEPPE	Intero tratto
137	SAN LEO-SECCHIANO	Intero tratto
146	SAPIGNO	Intero tratto
146	SAPIGNO deviazione Romagnano	Intero tratto
258 R	MARECCHIESE	Dal Km 33+520 (confine Regione Toscana) al Km 73+800 (rotonda Via Ponte Villa Verucchio)